



Comunicato stampa

IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE LE TESI DI ARPA PUGLIA E RESPINGE IL RICORSO DI ILVA IN A.S.

Un importante riconoscimento per l'attività svolta dall'ARPA Puglia è arrivato dalla Seconda sezione *Bis* del Tar capitolino, con la sentenza del 16 gennaio scorso n. 526, che ha sancito che il Piano ambientale adottato con DPCM 2017 non rappresenta uno strumento derogatorio della disciplina generale per la bonifica dei siti inquinati; pertanto, come da sempre sostenuto dall'ARPA Puglia, le attività di bonifica si devono svolgere nel rispetto delle norme più rigorose del Testo Unico dell'Ambiente.

I **Commissari straordinari**, con il ricorso deciso dal Tar, hanno impugnato i provvedimenti dell'Agenzia ambientale e del Ministero rifiutandosi di adottare la metodica ordinaria per la misurazione della concentrazione delle sostanze rilasciate nell'acqua di falda da questi materiali, sostenendone la non applicabilità (oltre che l'onerosità) in ragione dello "*statuto normativo speciale*" cui **ILVA** in A.s. soggiacerebbe.

Il **TAR Roma**, recependo integralmente le tesi sostenute da **ARPA Puglia**, difesa dall'avv. **Laura Marasco**, ha così riconosciuto che «**dalla necessità di scongiurare ed allontanare ogni possibile pericolo di inquinamento della falda**» emerge la **piena e specifica competenza dell'ARPA ad esprimere quelle valutazioni**. Questa significativa, quanto attesa, sentenza "scongela" parte del complesso procedimento delle aree ex ILVA incluse **nel Sito di Interesse Nazionale di Taranto** e rimette in discussione gli esiti della ormai datata caratterizzazione eseguita tra il 2006 ed il 2007, che non teneva conto della presenza dei materiali di riporto e non fu mai completamente approvata in quanto anche essa oggetto di contenzioso amministrativo.

L'**ARPA Puglia** si augura che possa iniziare un nuovo percorso tecnico ed amministrativo coerente con le previsioni del testo unico ambientale e che consenta di individuare **sorgenti di contaminazione, percorsi e bersagli** in maniera univoca ed accurata al fine di intervenire tempestivamente per la salvaguardia sanitaria ed ambientale del territorio tarantino.

Allegato:

sentenza TAR Roma II Bis, 16 gennaio 2020 n. 526